



ENECO Energia Ecologica srl

CAPITOLATO SPECIALE

**per l'affidamento della fornitura in opera sopra soglia comunitaria di
n. 1 caldaia biomassa da 4 MW ed apparecchiature connesse**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

- CAPITOLATO AMMINISTRATIVO -

INDICE

<i>ART. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto</i>	3
<i>ART. 2 - Obblighi a carico dell'appaltatore</i>	3
<i>ART. 3 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi</i>	4
<i>ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto</i>	5
<i>ART. 5 - Importo e durata del contratto</i>	5
<i>ART. 6 - Direttore dell'esecuzione del contratto</i>	6
<i>ART. 7 - Modalità e luogo di consegna</i>	6
<i>ART. 8 - Termini di consegna e penalità</i>	6
<i>ART. 9 - Accettazione e collaudi</i>	7
<i>ART. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto</i>	8
<i>ART. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di validità</i>	8
<i>ART. 12 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso</i>	8
<i>ART. 13 - Controlli sull'esecuzione del contratto</i>	9
<i>ART. 14 - Vicende soggettive dell'appaltatore</i>	10
<i>ART. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto</i>	10
<i>ART. 16 - Subappalto</i>	11
<i>ART. 17 - Tutela dei lavoratori</i>	11
<i>ART. 18 - Condizioni economico-normative da applicare al personale Impiegato nell'appalto</i>	12
<i>ART. 19 - Sicurezza</i>	12
<i>ART. 20 - Elezione di domicilio dell'appaltatore</i>	12
<i>ART. 21 - Trattamento dei dati personali</i>	12
<i>ART. 22 - Garanzia definitiva</i>	15
<i>ART. 23 - Obblighi assicurativi</i>	16
<i>ART. 24 - Risoluzione del contratto</i>	166
<i>ART. 25 - Recesso</i>	17
<i>ART. 26 - Definizione delle controversie</i>	17
<i>ART. 27 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari</i>	17
<i>ART. 28 - Obblighi in materia di legalità</i>	18
<i>ART. 29 - Spese contrattuali</i>	18
<i>ART. 30 - Disposizioni anticorruzione</i>	19
<i>ART. 31 - Norma di chiusura</i>	19

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

1. Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di **n. 1 caldaia biomassa da 4 MW ed apparecchiature connesse**, rispondente alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui ai successivi articoli e al Capitolato Speciale - Parte Tecnica, per la società ENECO Energia Ecologica srl
2. La caldaia e tutti i componenti dovranno essere nuovi di fabbrica, con esclusione quindi di componenti che abbiano partecipato a manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.
3. La stazione appaltante è ENENCO Energia Ecologica srl con sede a Predazzo in via alle Coste n 3.
4. Il presente Capitolato, Parte Amministrativa e Parte Tecnica, fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gli indirizzi da osservare per la progettazione, la formulazione delle offerte, la realizzazione e la fornitura della caldaia

Art. 2 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempire la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. L'appaltatore resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche del presente capitolato ed alla normativa vigente, sia della caldaia nel suo complesso, che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.
5. L'appaltatore è l'unico responsabile dell'osservanza delle norme vigenti durante la costruzione e l'assemblaggio e la messa in funzione della caldaia ed ogni altro onere compreso fino alla consegna post collaudo della stessa, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza.
6. La stazione appaltante resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fosse coperta la fornitura e/o i singoli componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore riconosce espressamente di essere tenuto a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

Art. 3 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b. il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- c. il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, per quanto applicabili;
- e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- f. il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- h. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni

penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

- i. le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il presente capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - a.4) **(eventuale)** l'atto costitutivo di R.T.I.;
 - a.5) **(eventuale)** la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.
2. Il contratto non sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - Importo e durata del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. La fornitura in opera della caldaia nuova dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di 180 giorni naturali consecutivi, come stabilito al successivo articolo 8, dalla data di stipulazione del contratto.

Art. 6 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 7 - Modalità e luogo di consegna

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Successivamente all'accettazione positiva del progetto, come previsto dall'art. 12 e specificato all'art. 13 del Capitolato Speciale - Parte Tecnica la caldaia dovrà essere fornita installata completata, allestita e resa perfettamente funzionante pronta al collaudo (di cui al successivo art. 9) presso la sede di ENECO Energia Ecologica srl.
3. La consegna dovrà essere formalizzata con una dichiarazione, redatta in doppio esemplare, datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante del fornitore e dal direttore dell'esecuzione. Alla consegna dovrà essere presente un tecnico specializzato incaricato dall'appaltatore.
4. Contestualmente alla consegna della caldaia dovranno essere fornite n. 2 (due) copie, in lingua italiana, di tutta la documentazione specificata all'art. 15 del Capitolato Speciale Parte Tecnica.

Art. 8 - Termini di consegna e penalità

1. La consegna **presso la sede di ENENCO Energia Ecologica srl di Predazzo** della caldaia nuova dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma riportato nel Capitolato Speciale Parte Tecnica Art.12 ed entro il termine perentorio di **180 (centottanta)** giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto d'appalto dovrà essere installata.
2. Qualora intervengano ritardi di consegna o installazione della caldaia o di suoi componenti rispetto al termine predetto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità di 500,00 (cinquecento) Euro per giorno naturale di ritardo, fino ad un massimo del 10 % sul valore dell'importo netto contrattuale relativo al bene oggetto della fornitura
3. Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

4. La data di avvenuta consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale, è considerata quella di cui al precedente art. 7, comma 2 e conseguente suo accertamento mediante apposito verbale di consegna, come previsto nel successivo comma 3 del medesimo articolo 7.

5. Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici.

6. Qualora il ritardo di consegna superi i 90 (novanta) giorni, la stazione appaltante si riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti, nonché di risolvere il contratto a maggiori spese del fornitore stesso.

7. L'entità delle penali è applicata previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

8. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato.

9. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 9 - Accettazione e collaudi

1. L'accettazione ed i collaudi da parte dell'appaltatore, verranno effettuati prima della consegna definitiva con le modalità riportate agli Artt. 10 e 14 del Capitolato Speciale Parte Tecnica.

2. La comunicazione deve pervenire con un anticipo di almeno tre giorni dalla data da cui può essere effettuata l'accettazione.

3. Il collaudo d'accettazione mentre non impegna in alcun modo la stazione appaltante, non solleva il fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dell'impianto a quanto dichiarato e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati.

4. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

5. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

6. Per i fini di cui al presente articolo la stazione appaltante provvederà alla nomina di una specifica Commissione tecnica alla quale sono delegati tutti i controlli e le verifiche previste.

Art. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il pagamento della fornitura é effettuato mediante l'emissione di mandato di pagamento, qualora non vi siano contestazioni o pendenze con le seguenti modalità:

30% entro trenta giorni dall'avvenuta consegna della caldaia (art. 12, comma 7 del capitolato speciale – Parte Tecnica),

40% entro trenta giorni dalla fine lavori e firma del verbale (art. 12 comma 8 del capitolato speciale – Parte Tecnica),

30% entro trenta giorni dalla fine dell'esercizio sperimentale con esito positivo e accettazione (art. 12 comma 11 del capitolato speciale – Parte Tecnica)

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell'appaltatore della seguente documentazione:

- regolare fattura, sulla quale devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 3 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore,

2. La fattura dovrà essere emessa con intestazione alla **ENECO Energia Ecologica srl.**

3. Ai fini del pagamento, l'appaltatore deve comunicare, per iscritto, il codice IBAN.

4. In conformità all'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In conformità all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 4, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per ENECO Energia Ecologica srl, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del verbale di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

8. Come previsto dall'art. 35 comma 18 del codice degli appalti sul valore del contratto di appalto potrà essere richiesta l'anticipazione pari al 20 per cento del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 13 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a

rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 - Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del d.lgs n. 50/2016.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 16 - Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della l.p. n. 2/2016 e, limitatamente alla quota appaltabile, dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, il subappalto della presente fornitura è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 12.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della l.p. n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Art. 17 - Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e

salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 19 - Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 20 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è ENECO Energia Ecologica srl, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "**regolamento**") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti al trattamento. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Il preposto al trattamento è il responsabile della struttura provinciale competente nel merito che in forza della propria competenza ha assunto il provvedimento a contrarre finalizzato all'affidamento dell'appalto. Ai sensi dell'art. 29 del

regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati personali comuni relativi ai servizi offerti alla stazione appaltante e agli utenti della stazione appaltante stessa o altri aventi diritto a causa del contratto d'appalto. Il trattamento di tali dati da parte dell'appaltatore può e deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con un apposito separato atto negoziale di nomina e conferimento delle relative istruzioni, l'appaltatore, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 28 del regolamento, potrà essere nominato responsabile del trattamento dei dati. Il trattamento potrà essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nell'atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, nei limiti e per la durata dello stesso incarico. Tale nomina di responsabile sarà valida per tutta la durata del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell'incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione).

3. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate, il trattamento avviene, ad esempio, relativamente a:

a) la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dal contratto di appalto affidato, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;

b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;

c) la notifica di una violazione dei dati personali al titolare o al suo preposto, competente nel merito.

4. L'appaltatore, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.

5. Il responsabile del trattamento assume l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti al contratto, soddisfi i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo

40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento. Inoltre, con la stipula del contratto si prevede, in particolare, che l'appaltatore, in veste di responsabile del trattamento, si obblighi a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all'Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
- f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;
- g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno dell'avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;
- h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

6. Ai sensi del paragrafo 10, dell'art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un responsabile del trattamento,

anche esterno, viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato un titolare del trattamento in questione.

7. Il titolare e il responsabile del trattamento si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

8. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del regolamento, si precisa che con separato atto l'Impresa aggiudicataria dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricata responsabile del trattamento. In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico comporterà la risoluzione del contratto d'appalto eventualmente nel frattempo stipulato.

Art. 22 - Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la stazione appaltante è quello di Trento;
 - b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della stazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2 Ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 richiamato dal precedente art. 24 in materia di risoluzione del contratto a titolo esemplificativo e non esaustivo, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione della fornitura;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente Capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente Capitolato;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 8, comma 9, del presente Capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 25 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 26 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del d.lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. E' escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 27 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con ENECO Energia Ecologica srl (...), identificato con il CIG n. **7771362ACA**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione ad ENECO Energia Ecologica srl (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto ad ENECO Energia Ecologica srl.”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'aggiudicatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara **CIG n. 7771362ACA**.

Art. 28 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 29 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 30 - Disposizioni anticorruzione

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di ENECO Energia Ecologica srl che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. La stazione appaltante, nel rispetto dei criteri indicati dal Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
3. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 31 - Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento dello stesso, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Predazzo, 17 gennaio 2019

L'Amministratore Unico